

Graduatorie e giurisdizione

TAR Trento - sent. 30.10.2008 n. 281

Laurea in pedagogia - corso annuale di latino

D.M. n. 39 del 30.1.1998 - D.M. n. 354 del 10.8.1998 - D.M. n. 85 di data 18.11.2005 - L. 16.4.1994, n. 297, art 405

In materia di concorsi a pubblico impiego, lo studio ha ottenuto questa sentenza amministrativa, divenuta definitiva nel 2014 per perenzione dell'appello della soccombente Provincia Autonoma.

Vicenda rimarchevole perché il Presidente del TRGA aveva sospeso in via d'urgenza il provvedimento che impediva alla ricorrente di sostenere l'esame; ma l'ordinanza presidenziale non era stata confermata dal Collegio, che si richiamava ad una sentenza precedente (ma nell'intervallo fra le due decisioni la ricorrente aveva potuto sostenere l'esame finale del corso abilitante) e la sentenza finale era invece favorevole alla ricorrente, e disattendeva l'ordinanza collegiale.

Interessante nel testo che si ritenga incombere ad ogni difensore il "dovere di terzietà" (?), forse per equilibrare la mancanza di terzietà (oggettiva) del giudice, sia amministrativo che penale, connaturata al nostro sistema.

La decisione ha formato la base per la causa di lavoro relativa all'inserimento nelle graduatorie d'istituto, con conseguente questione di giurisdizione, di cui diamo relazione sotto la rubrica "lavoro - previdenza" (al n. 4).

La vicenda rimarca comunque l'impressionante confusione che regna nell'amministrazione della Pubblica Istruzione, che governa milioni di persone mediante decreti ministeriali che perlopiù non si limitano, come dovrebbe essere, a dare attuazione alla legge, ma vivono di vita propria, creando un sistema complessissimo e confuso, teso più a dare attuazione ad accordi sindacali o a rimediare a situazioni concrete che il perdurare del sistema del precariato rende irrisolvibili.

Ecco la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **229** del **2007** proposto dalla signora **Mora Tamara**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Paiar e Maristella Paiar, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Trento, via Giovanelli, 2

CONTRO

- la **Provincia autonoma di Trento**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Alessio Falferi ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, piazza Dante, 15;

- la **Provincia autonoma di Trento - Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione**, in persona del Dirigente in carica, non costituita in giudizio

per l'annullamento

del "*provvedimento di esclusione prot. n. 42475/C10a di data 5.11.2007, notificato in data 8.11.2007, e suoi atti prodromici e successivi (ivi compreso avvio di procedimento volto all'esclusione di data 19.9.2007, prot. n. 36790/C10a, se ed*

in quanto influente sul presente procedimento) preso dalla Provincia autonoma di Trento - Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, in persona del Dirigente".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 - relatore il consigliere Alma Chiettoni - l'avv. Enzo Paiar per la ricorrente e l'avv. Lucia Bobbio per l'Amministrazione provinciale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

1. La signora Tamara Mora si è laureata in pedagogia in data 26.3.1997 ed ha successivamente prestato servizio di insegnante non di ruolo presso scuole medie nelle materie della classe di concorso 43/A, ossia italiano, storia ed educazione civica, geografia.

Il 29 dicembre 2005 ha chiesto di essere ammessa allo

speciale corso abilitante - disciplinato dall'articolo 2 della legge 4.6.2004, n. 143 - per l'ambito disciplinare 4 di cui alle classi di concorso 43/a e 50/A, gestito dalla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario dell'Università degli studi di Trento, polo di Rovereto. Dal mese di agosto dell'anno 2006 la signora Mora ha frequentato il corso e superato i 22 esami previsti.

Con comunicazione di avvio di procedimento del 19.9.2007 la ricorrente è stata informata che erano stati verificati i titoli di accesso e che non era stato ritenuto sussistente nei suoi confronti il possesso del prescritto titolo di studio. Con la determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione n. 373, di data 2 novembre 2007, la ricorrente è stata esclusa dall'ammissione allo speciale corso abilitante.

2. Con ricorso notificato in data 13 novembre 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 14, la signora Mora ha impugnato detto provvedimento e a sostegno del ricorso ha presentato le seguenti censure in diritto:

I - *"difetto di motivazione per inesistente o comunque*

insufficiente determinazione dei parametri motivazionali del provvedimento”, in quanto lo stesso non conterrebbe alcun riferimento all’assunta mancanza nel piano di studi di un corso di lingua e letteratura latina;

II - *“violazione di legge per falsa interpretazione ed errata applicazione della normativa di legge e regolamento - D.M. n. 85 di data 18.11.2005, all. 2”* posto che il richiamato D.M., che ha impartito le istruzioni per l’avvio dello speciale corso abilitante, richiamerebbe il D.M. n. 354 del 1998, il quale a sua volta modificherebbe il D.M. n. 39 del 1998;

III - *“violazione di legge per falsa interpretazione ed errata applicazione della tabella A allegata al D.M. 39/1998 come modificata dall’allegato 1 al D.M. 354/1998”* in quanto il D.M. n. 354 avrebbe modificato il D.M. n. 39, istituendo l’ambito disciplinare 4 per le classi di concorso 43/A e 50/A, ammettendo quale titolo di ammissione la laurea in pedagogia conseguita entro l’anno accademico 1997/1998 e non richiedendo per la stessa che nel piano di studi fosse compreso un esame di latino;

IV - *“eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica - illogicità e ingiustizia manifesta, violazione*

dei principi generali in materia di correttezza e imparzialità nell'azione amministrativa";

V - "eccesso di potere, ingiustizia manifesta, contraddittorietà col precedente comportamento - tardività - illogicità - violazione dei principi generali in materia di correttezza e imparzialità nell'azione amministrativa".

Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

3. Con il decreto n. 107 del 15 novembre 2007, ravvisati gli estremi dell'illustrato grave e irreparabile pregiudizio, il Presidente del Tribunale ha concesso alla ricorrente l'immediata provvisoria sospensione del provvedimento impugnato fino alla successiva camera di consiglio.

4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la Provincia intimata, confutando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendo la reiezione dello stesso perché infondato nel merito.

5. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2007, con ordinanza n. 127/07, la domanda incidentale di misura cautelare è stata respinta.

6. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'insegnante Tamara Mora, laureata in pedagogia, è stata esclusa dallo speciale corso abilitante - di cui all'articolo 2 del decreto legge 7.4.2004, n. 97, convertito, con modificazioni, con la legge 4.6.2004, n. 143 - attivato presso la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario dell'Università degli studi di Trento, polo di Rovereto, in quanto non è stata ritenuta in possesso del prescritto titolo di studio valutabile al fine dell'iscrizione al detto corso.

2a. Secondo l'Amministrazione provinciale, la laurea in pedagogia - conseguita dalla ricorrente in data 26.3.1997 - non costituirebbe titolo idoneo, in quanto detto tipo di laurea è innanzitutto un titolo di ammissione con validità temporale e permetterebbe l'insegnamento delle materie corrispondenti alle classi di concorso per le quali l'istante ha frequentato il corso abilitante se conseguita entro l'anno accademico 2000/2001 e purché il piano di studio seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, esame invece non sostenuto dalla signora Mora nel suo percorso universitario come documentato al momento dell'iscrizione.

2b. La ricorrente invoca a proprio favore il disposto del D.M.

18.11.1998, n. 354, concernente "Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse", il quale, all'articolo 1, ha costituito l'ambito disciplinare 4, aggregando le classi di concorso 43/A e 50/A, e nell'allegato 1 ha previsto fra i titoli di ammissione la laurea in pedagogia per la quale, se conseguita entro l'anno accademico 1997/1998, non ha richiesto il corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

3. In occasione della discussione tenutasi in pubblica udienza, il difensore della Provincia ha chiesto che sia deplorata la terminologia utilizzata - in particolare nella memoria depositata in data 11 ottobre 2008, per descrivere l'operato dell'Amministrazione provinciale (come, in particolare, che la legge sarebbe applicata con "acribia") - la quale eccederebbe i limiti riconosciuti alla critica giudiziale.

Il Collegio osserva che le rilevate locuzioni non risultano in effetti strettamente funzionali alla rappresentazione della vicenda in fatto ed in diritto ma che, all'opposto, **paiono superare quel dovere di terzietà che incombe ad ogni difensore.** Ciononostante le stesse riguardano la materia del

contendere e, mentre non risultano obiettivamente offensive nei confronti dell'Apparato amministrativo - posto che l'affermazione sopra riportata deve leggersi nel senso che la normativa sarebbe applicata con "precisione scrupolosa" - sono state complessivamente utilizzate come forte strumento dialettico con l'intento di indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite, secondo lo stile che il difensore della parte ricorrente ha riconosciuto essergli proprio.

4. Passando all'esame del merito della questione sottoposta al Tribunale, il Collegio ritiene di dover ricostruire sinteticamente il quadro delle norme che governano la materia.

4a. L'articolo 2 del citato decreto legge n. 97 del 2004 ha previsto l'attivazione di uno speciale corso di durata annuale per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato, nella scuola primaria e secondaria, riservato agli insegnanti che abbiano prestato 360 giorni di servizio nel periodo 1° settembre 1999 e 6 giugno 2004, in scuole statali, legalmente riconosciute e paritarie, e con il possesso del prescritto titolo di studio e solo per insegnamenti

corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

La legge rinvia poi ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di svolgimento dello speciale corso abilitante. Con il decreto n. 85, di data 18.11.2005, si sono dunque attivati detti speciale corsi di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, stabilendo che, per il conseguimento del relativo titolo, i diversi corsi si svolgessero:

- per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 39/98, non comprese in ambiti disciplinari, come indicate nell'allegato 1 dello stesso D.M. 85;
- per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6 di cui al D.M. n. 354/98, come indicati nell'allegato 2 dello stesso D.M. 85, fra i quali è previsto l'ambito disciplinare 4 *"per aggregazione delle classi 43/A italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola - 50/A materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado"*.

Nella Provincia di Trento l'attivazione dello speciale corso abilitante è stata disposta con la deliberazione della Giunta provinciale 5.12.2005, n. 2633, che - valutate le competenze della Provincia, nonché le esigenze in relazione

all'organizzazione del sistema scolastico provinciale - ha modificato per quanto di competenza la normativa di riferimento ma che, per quanto di interesse per la presente vicenda, ha fatto rinvio al decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, e ai relativi allegati 1, 2, 3.

4b. Il D.M. n. 39 del 30.1.1998, emanato in attuazione dell'articolo 405 della legge 16.4.1994, n. 297, riporta il *"testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico - pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"*, ed indica, nella allegata tabella A, le classi di concorso a cattedre fissando, per ciascuna classe, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre e i titoli di studio validi, ai medesimi fini, solo se conseguiti entro un determinato anno accademico.

Per la classe di concorso 43/A - italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media - la laurea in pedagogia è un titolo di ammissione con validità temporale e permette l'insegnamento nelle materie citate se conseguita entro l'anno accademico 1986/1987, oppure entro l'anno accademico

2000/2001 se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.

Anche per la classe di concorso 50/A - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - la laurea in pedagogia è un titolo di ammissione con validità temporale, e permette l'insegnamento nelle materie citate se conseguita entro l'anno accademico 1986/1987, oppure entro l'anno accademico 2000/2001 se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.

Per tale classe di concorso non è dunque richiesto che sia stato sostenuto un corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

4c. L'articolo 40, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449 prevedeva che *"i concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari*

comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio"; il D.M. n. 354 del 10.8.1998, che vi ha dato attuazione, ha per l'appunto aggregato le classi di concorso nei cosiddetti *<ambiti disciplinari>*, specificando espressamente all'art. 1 che detta operazione risulterebbe *"ai soli fini dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e della utilizzazione del personale medesimo"*. L'art. 2 rinvia poi all'allegato 1 la definizione dei titoli di accesso e dei relativi piani di studio dei nuovi ambiti, specificando che gli stessi sono *"parzialmente modificati"*.

L'ambito disciplinare 4, di interesse nel caso *de quo*, ha aggregato le classi di concorso 43/A e 50/A, e nell'allegato 1 ha previsto fra i titoli di ammissione la laurea in pedagogia, per la quale, se conseguita entro l'anno accademico 1997/1998, non richiede il corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

4d. La difesa di parte ricorrente, nel sostenere che il D.M. n. 354 avrebbe modificato il precedente D.M. n. 39, ipotizza che la motivazione che avrebbe condotto il legislatore nel mese di

novembre dell'anno 1998, al momento dell'adozione del D.M. n. 354, a modificare la disciplina posta nel mese di gennaio dello stesso anno con il D.M. n. 39, sarebbe stata quella che *"al ministero si sapeva che era divenuto possibile dal 97 laurearsi in pedagogia senza aver seguito un corso annuale di latino"*. Tale tesi, sia pure sagacemente argomentata, approda però al solo terreno dell'ipotesi senza riuscire a scalfire il dato normativo dal quale si evince che i due decreti regolamentano fattispecie diverse (cfr., in tal senso, T.R.G.A. Trento, 30.5.2006, n. 188) anche se in alcuni punti la disciplina pare sovrapporsi e la tecnica legislativa utilizzata non contribuisce a renderne chiara la lettura.

5a. La ricorrente ha conseguito la laurea in pedagogia nel mese di marzo dell'anno 1997 e nel relativo piano di studio non risulta sostenuto alcun esame di lingua e/o letteratura latina (cfr. documento n. 2 - b del suo fascicolo).

Ai sensi del D.M. 39/98 il suo titolo di studio è considerato idoneo per la classe di concorso 50/A (istruzione secondaria di secondo grado), ma non per la classe di concorso 43/A (scuola media). Ai sensi del D.M. 354/98 il suo titolo di studio è invece idoneo per l'ambito disciplinare 4, aggregante le

classi di concorso 43/A e 50/A.

Occorre quindi definire se il titolo di studio della ricorrente possa considerarsi valido per l'accesso allo speciale corso abilitante frequentato presso la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di Rovereto.

5b. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 97 del 2004 prescrive che il titolo di studio per l'accesso allo speciale corso abilitante debba corrispondere a quello delle classi di concorso, mentre il comma 3 dello stesso articolo rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di svolgimento del relativo corso. Il D.M. n. 85 ha impartito le istruzioni per l'avvio dello speciale corso annuale, stabilendo che lo stesso si svolgesse o per le classi di concorso di cui all'allegato 1 o per gli ambiti disciplinari di cui all'allegato 2. Il decreto n. 85 contiene quindi il rinvio ad entrambi i decreti, il n. 89 per ciò che riguarda le classi di concorso di cui all'allegato 1 e il n. 354 per gli ambiti disciplinari di cui all'allegato 2.

Ma il D.M. 85 non chiarisce espressamente se per l'accesso a detto speciale corso abilitante, ove si svolga per ambito, si applichino i requisiti di cui alle diverse classi che compongono

l'ambito (come sembrerebbe da una mera lettura testuale del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 97) ovvero i requisiti diversi e *"parzialmente modificati"* previsti per l'accesso agli ambiti disciplinari.

5c. Il Collegio osserva che il D.M. n. 39/98 prevede le classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.

Rileva invece che il D.M. n. 354/98 è stato emanato al fine di rendere più snella la procedura relativa ai concorsi a cattedre mediante la costituzione degli ambiti disciplinari *"comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti di diverso ordine e grado"*, onde consentire la riduzione, per alcune classi di concorso, del numero delle prove d'esame. In tal senso deve essere letta la parte delle premesse ove si afferma che *"ai fini del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica"*; l'art. 1, il quale dispone che *"ai soli fini dell'accesso ai ruoli, ... della mobilità e della utilizzazione del personale medesimo"* e conseguentemente l'art. 2, nel quale si rinvia all'allegato 1 per la definizione delle prove d'esame

affidenti i nuovi ambiti, nonché dei titoli di accesso e dei relativi piani di studio che, agli stessi fini, si preannunciano essere stati *“parzialmente modificati”*.

Il D.M. n. 85 del 2005, in deroga alle ordinarie procedure, disciplina dunque una speciale modalità per conseguire *una tantum* l' idoneità o l'abilitazione all'insegnamento, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 2 del citato d.l. n. 97 del 2004. Per gli stessi fini di *“snellezza e di economicità alle procedure”*, specificatamente menzionati nelle premesse del D.M. n. 354, che ha costituito gli ambiti disciplinari per lo snellimento delle procedure concorsuali, il D.M. n. 85 ha disposto che una serie di corsi speciali si svolgano per ambiti disciplinari.

La *ratio* a fondamento dei due interventi ministeriali di cui al D.M. n. 354 e al D.M. n. 85 pare dunque sovrapponibile e ciò è dimostrato:

- da un lato dal comma 2 dell'art. 2 del predetto D.M. 354/98, che espressamente prevede che gli ambiti disciplinari, per come disciplinati, consentano *“la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento mediante concorso, ... ovvero per il conseguimento dell'abilitazione o dell' idoneità*

per ciascuna delle classi di concorso in essi indicate”, purché gli interessati siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti nell’allegato 1 allo stesso decreto (ove la laurea in pedagogia è considerata titolo idoneo se conseguita entro l’anno 1997/1998 senza il corso annuale di lingua e/o letteratura latina);

- da altro lato, dal comma 2 dell’articolo 1 del D.M. 85/2005, che ha disposto che il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità nella scuola secondaria sia svolto per l’ambito disciplinare 4 di cui al D.M. n. 345 del 1998.

5d. Dalla lettura combinata delle citate disposizioni pare conclusivamente evidente l’intenzione del legislatore di richiamare, ai fini del diritto di partecipare allo speciale corso abilitante, i titoli di studio, intenzionalmente diversi, previsti per gli ambiti disciplinari creati, per l’appunto, per la più efficiente e razionale gestione delle classi di concorso aggregate. E pertanto, laddove l’ambito 4 è stato espressamente richiamato, i titoli previsti per detto ambito consentono la partecipazione allo speciale corso abilitante e sostituiscono, per tale particolare fattispecie, i titoli previsti per l’accesso alle diverse classi che compongono l’ambito.

Tale lettura della normativa in esame è altresì suffragata dalla considerazione che la partecipazione allo speciale corso abilitante può essere assimilata ad un concorso per esami e titoli a fini abilitativi (si pensi alla prova d'ammissione, al corso, agli esami intermedi e finali, alla valutazione dei titoli culturali).

In definitiva, i laureati in pedagogia entro l'anno accademico 1997/1998 con piano di studi comprendente un corso di lingua italiana e/ letteratura italiana, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia, come previsto dall'allegato 1 del D.M. n. 354 del 1998 hanno titolo a partecipare allo speciale corso abilitante di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 97 del 2004 e al D.M. n. 85 del 2005.

5e. In conclusione, alla luce della ricostruzione della normativa applicabile al caso in esame e della *ratio* che sorregge tale complesso quadro normativo, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per quanto espressamente si evidenzia con il secondo e il terzo motivo, rimanendo assorbite le altre censure.

Deve pertanto affermarsi che la ricorrente, laureata in pedagogia il 26 marzo 1997 con il piano di studi di cui al

citato documento n. 2-b, ha ed aveva titolo ad accedere allo speciale corso abilitante - di cui al comma 2 del decreto legge n. 97 del 2004 - attivato per l'ambito disciplinare 4 come regolamentato dal combinato disposto del D.M. n. 85 del 2005 e dal D.M. n. 354 del 1998, e dunque deve ritenersi illegittima l'esclusione determinata dall'Amministrazione provinciale.

6. Sussistono i giusti motivi, tuttavia, vista la complessità della normativa sopra esaminata, nonché la singolarità della vicenda, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **229** del **2007**, lo **accoglie**.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2008, con l'intervento dei Magistrati:

dottor Francesco Mariuzzo - Presidente

dottor Lorenzo Stevanato

- Consigliere

dottorressa Alma Chietтини

- Consigliere e estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria,

il giorno 30 ottobre 2008

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel